

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/451 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2015

relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) («convenzione»), della quale sono parti 178 paesi, tra cui tutti gli Stati membri, è un importante strumento internazionale in materia di ambiente volto a proteggere le specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie.
- (2) L'emendamento di Gaborone della convenzione, adottato da una conferenza straordinaria delle parti a Gaborone (Botswana) nel 1983, ha modificato l'articolo XXI della convenzione in modo che l'adesione alla convenzione, precedentemente limitata agli Stati, sia aperta anche alle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e dotate di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie ad esse attribuite dai rispettivi Stati membri e oggetto della convenzione. L'emendamento di Gaborone della convenzione è entrato in vigore il 29 novembre 2013.
- (3) Le materie contemplate dalla convenzione riguardano essenzialmente la protezione dell'ambiente. Le disposizioni della convenzione sono attuate in modo uniforme in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 1984. Inoltre, le norme dell'Unione sono state adottate nella forma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Con l'adesione alla convenzione, l'Unione potrà svolgere un ruolo nei lavori della convenzione e avrà l'obbligo giuridico di attuarla e garantirne il rispetto nelle materie di sua competenza. L'Unione sarà inoltre investita di responsabilità formali, in virtù delle quali sarà tenuta a rispondere alle altre parti della propria attuazione della convenzione.
- (5) L'adesione dell'Unione alla convenzione non influirà sul modo in cui le posizioni in vista della conferenza delle parti della CITES sono convenute dall'Unione e dagli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, conformemente ai trattati.

⁽¹⁾ Approvazione del 16 dicembre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

- (6) Le posizioni dell'Unione e dei suoi Stati membri in vista della conferenza delle parti della CITES saranno espresse in linea con la prassi pertinente nel settore degli accordi multilaterali sull'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, conformemente ai trattati.
- (7) È opportuno, pertanto, che l'Unione europea aderisca alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, l'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di adesione di cui all'articolo XXI, paragrafo 1, della convenzione con cui l'Unione esprime il proprio consenso ad essere vincolata dalla convenzione. Al momento del deposito dello strumento di adesione, la persona o le persone designate depositano la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

K. GERHARDS

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

**DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO XXI, PARAGRAFO 3,
DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA
SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE**

L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, a stipulare accordi internazionali, e ad adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, ivi compreso a combattere i cambiamenti climatici.

L'Unione europea dichiara di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri per le materie disciplinate dalla presente convenzione, in particolare, ma non esclusivamente, il regolamento (CE) n. 338/97 e il regolamento di esecuzione (CE) n. 865/2006.

L'Unione europea dichiara inoltre di essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione che sono contemplati dalla legislazione dell'Unione europea in vigore.

L'esercizio della competenza dell'Unione europea è, per sua natura, in continua evoluzione.
